

Cliente Comune di Monticelli d'Ongina (PC)

Oggetto Controdeduzioni alle osservazioni presentate nell'ambito dell'iter approvativo del provvedimento di classificazione acustica comunale

Ordine Determina 607 Prot. Servizio Tecnico 2883 del 28-02-06; prot. CESI: A6005108 (L41138V)

Note Rev.0

La parziale riproduzione di questo documento è permessa solo con l'autorizzazione scritta del CESI.

N. pagine 8 **N. pagine fuori testo** -

Data 27/08/2007

Elaborato Roberto Ziliani

Verificato Gabriele Carboni

Approvato Antonio Fiore

PUBBLICATO A6015915 (PAD - 961477)

Mod. RAPP v. 01

Indice

1	PREMESSA E SCOPI	3
2	OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI MODIFICA	3
2.1	Osservazioni formulate da ARPA	3
2.2	Osservazioni pervenute da privati	5
2.3	Osservazioni pervenute da amministrazioni comunali limitrofe	7
3	CONCLUSIONI	8

STORIA DELLE REVISIONI

Numero revisione	Data	Protocollo	Lista delle modifiche e/o dei paragrafi modificati
0	27/08/2007	A7022247	Prima emissione

1 PREMESSA E SCOPI

Il comune di Monticelli d'Ongina (PC) ha affidato a CESI l'incarico di completare le attività di revisione degli elaborati relativi al provvedimento di zonizzazione acustica comunale, a seguito delle osservazioni pervenute dagli organi di controllo e dai privati, nonché di alcune varianti intervenute nel PRG comunale.

Il piano di classificazione acustica, messo a punto ai sensi della Legge Quadro 447/95, fu adottato dal Consiglio comunale di Monticelli d'Ongina nel febbraio 2003; successivamente il comune richiese, come previsto dalla Legge Regionale n.15/2001, la formulazione di un parere da parte dell'ARPA Emilia-Romagna - Sez. Provinciale di Piacenza, che rispose indicando n° 5 osservazioni argomentate.

CESI, in qualità di redattore del piano di classificazione, fornì le necessarie precisazioni alle osservazioni di ARPA, all'interno di un apposito documento dell'ottobre 2003¹.

Parimenti furono presentate alcune osservazioni da privati e dall'amministrazione comunale di Spinadesco² (CR), a cui CESI rispose con lettera³, in data 28/02/2005.

Il presente documento, illustra nel dettaglio le osservazioni e richieste di modifica pervenute, le controdeduzioni formulate e le variazioni rispetto al piano di classificazione adottato, stabilite su indicazione dell'Ufficio Tecnico comunale. Sono altresì ricomprese ulteriori modifiche intervenute a seguito dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle scelte operative utilizzate nella redazione del piano stesso.

2 OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI MODIFICA

2.1 Osservazioni formulate da ARPA

Osservazione ARPA n.1

Tale osservazione si riferisce alla mancata esplicitazione, nella relazione introduttiva, dei risultati derivanti dall'applicazione del metodo previsto dalla DGRER n.2053/2001 al c. 2.2.2 per l'attribuzione delle classi intermedie (II÷IV) mediante un procedimento "a punteggio" e la mancata assegnazione della classe II alle frazioni minori.

Precisazione CESI

Al par. 2.2) della citata DGRER n.2053/2001 "*Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio*" si cita testualmente a proposito delle classi II÷IV: "*Il metodo di seguito descritto è utile per fornire elementi oggettivi per l'identificazione delle sei classi previste dal DPCM 14/11/97 e l'attribuzione delle stesse alle UTO*", esplicitando quindi il carattere di utilità e non di esclusività di tale procedimento nell'individuazione della classe. In effetti, durante la redazione del Piano di classificazione, sono stati calcolati i coefficienti caratterizzanti la consistenza delle UTO di classi intermedie ma non sono stati dettagliati i risultati nella relazione introduttiva, in quanto l'effettiva scelta della classe è stata comunque subordinata all'esame di altri aspetti, talora ritenuti prevalenti, quali l'esigenza di evitare un'eccessiva frammentazione della classificazione ovvero di auspicare una maggiore tutela ambientale. Nel caso ad esempio della UTO "Centro storico" del capoluogo, alla quale è

¹ Rapporto CESI A3/036383 "Precisazioni alle osservazioni ARPA riguardanti la zonizzazione acustica del territorio comunale" del 15/10/03

² Nota del 12/01/2005, prot. 99, trasmessa al comune di Monticelli in data 19/01/2005, prot. 879

³ Lettera prot. CESI A5007466

stata assegnata la classe II nonostante la presenza di attività commerciali ed uffici che avrebbero spostato l'assegnazione verso la classe superiore, si è contemperata l'esigenza di creare un'unica UTO dalle dimensioni significative con quella di una maggior tutela del centro storico con l'assegnazione della classe più restrittiva. Per quanto riguarda la mancata assegnazione della classe II ai nuclei abitati delle frazioni minori si è invece tenuto conto delle prevalenti caratteristiche rurali degli abitati, delle dimensioni eccessivamente ridotte, e quindi poco significative, che avrebbero assunto eventuali UTO di tipo residenziale in considerazione della collocazione dei nuclei abitati tra le vie di comunicazione di attraversamento ed i terreni agricoli immediatamente circostanti, entrambi da assegnare alla classe III.

Osservazione ARPA n.2

Vengono espressi dubbi riguardo le caratteristiche di esclusività di utilizzo industriale per le aree assegnate alla classe VI, fatta eccezione per la UTO della centrale idroelettrica di Isola Serafini per la quale è stata ritenuta giustificata l'assegnazione originaria. Le aree messe in discussione, per le quali è consigliata l'assegnazione della classe V (Aree prevalentemente industriali), sono quindi quelle artigianali/industriali in località Breda e Valmontana.

Precisazione CESI

Le aree in oggetto presentano destinazione d'uso esclusivamente industriale, in quanto caratterizzate dalla presenza di capannoni e/o edifici adibiti ad attività industriale/artigianale e le uniche abitazioni presenti sono quelle di pertinenza. Sentito il parere dell'Ufficio tecnico comunale, benché in tali aree non possano essere rilasciati permessi di costruire per altro tipo di abitazioni - se non quelle legate all'attività - la dimensione dei lotti, la vicinanza al centro abitato del capoluogo e la presenza di attività artigianali fanno sì che possa essere giustificata l'assegnazione della classe V a maggior tutela della popolazione e di eventuali futuri cambi di attività rispetto a quelle attualmente presenti come indicato da ARPA.

Osservazione ARPA n.3

ARPA, premettendo difficoltà nell'interpretazione della DGRER, chiede che, all'interno del perimetro urbanizzato, i "primi fronti edificati" rispetto all'infrastruttura viaria ricompresi nelle relative aree prospicienti, siano costituiti dalle unità abitative definite catastalmente.


Precisazione CESI

La legge prevede di inglobare in dette aree solo il primo fronte edificato⁴ in quanto esso costituisce uno schermo a protezione dei fronti retrostanti, i quali risultano meno sollecitati dal punto di vista acustico e quindi attribuibili ad una classe inferiore rispetto a quella dell'infrastruttura viaria.

Per quanto riguarda la definizione dei confini delle aree prospicienti le infrastrutture viarie nelle zone libere da costruzioni comprese tra due fronti edificati, si considera una fascia di ampiezza 50 m.

Il raccordo tra gli edifici avviene mediante il passaggio alla distanza fissa massima consentita di 50 m; ne risulta una struttura segmentata dall'ampiezza variabile che, pur non rispondendo alle reali modalità di decadimento del rumore, ne consente una conformazione definita univocamente e migliora la leggibilità della rappresentazione grafica.

Lo schema a lato riporta i criteri per la definizione dell'estensione delle aree prospicienti (tratteggiato di colore giallo) all'interno del territorio urbanizzato, con riferimento alle unità abitative.



⁴ Ai fini del presente documento, il primo fronte edificato deve intendersi costituito dall'unità abitativa più esposta; ciò vale anche nel caso in cui l'unità abitativa intersechi il limite dei 50 m.

Osservazione ARPA n.4

Sono state ritenute critiche le localizzazioni delle aree delle aree individuate per destinare ad attività temporanee, troppo a ridosso degli abitati, fatta eccezione per l'area posta nella zona golenale di S.Nazzaro la quale è stata ritenuta idonea.

Precisazione CESI

A seguito di ulteriori confronti tecnici con ARPA riguardo l'interpretazione della normativa, che per taluni aspetti è tuttora in corso, si propone di destinare all'accoglimento di attività temporanee che comportino emissioni acustiche di rilievo, solo quella originariamente individuata in area golenale della frazione di S.Nazzaro.

Osservazione ARPA n.5

Si auspica una piena assegnazione della classe I alle aree golenali aperte, originariamente attribuite alla classe III, per tenere conto delle valenze naturalistiche.

Precisazione CESI

Su indicazione dell'Ufficio Tecnico, si accoglie l'osservazione ARPA individuando una ampia porzione di territorio di golena, corrispondente all'area da destinare al parco naturalistico del fiume Po, da assegnare alla classe I. Tuttavia il mantenimento della classe III in alcune parti di golena deriva dalla presenza di attività agricole con macchine operatrici, di locali pubblici o società sportive, di coltivazione di cave per l'estrazione inerti e, presso S.Nazzaro, della zona individuata per le manifestazioni temporanee di particolare impatto acustico.

2.2 Osservazioni pervenute da privati

Si segnala che sono pervenute n. quattro osservazioni da parte di privati cittadini:

1. osservazione Sig. Concari in data 26/04/2003
2. osservazione Sig. Anceschi in data 29/09/2003 (pervenuta fuori termine)
3. osservazione Sigg. Anceschi/Maradini, in data 10/09/2005 (pervenuta fuori termine)
4. osservazione Sig. Bonelli in data 17/04/2007 (pervenuta fuori termine, prot. 4900 del 17/04/2007).

Osservazione Sig. Concari

Nella lettera si auspica che gli enti preposti vigilino sull'effettivo rispetto dei limiti che scaturiscono dalla classificazione acustica, ma non sono contenuti elementi che mettano in discussione aspetti del Piano di classificazione.

Osservazione Sig. Anceschi

Nella lettera si segnala che l'attribuzione della classe III alla zona sede dell'attività di proprietà del richiedente (essiccazione e stoccaggio cereali) è ritenuta eccessivamente cautelativa, e si propone l'assegnazione della classe V delle "Aree prevalentemente industriali".

Precisazione CESI

I criteri adottati per l'assegnazione delle classi sono dettagliatamente riportati nella relazione introduttiva.

Con l'occasione si riaffermano due concetti chiave nell'interpretazione della zonizzazione acustica.

Il primo si riferisce al contenimento dell'inquinamento acustico entro valori che il legislatore ritiene accettabili, determinati tenendo conto di tutte le realtà contigue presenti sul territorio (abitative, produttive, ecc.) e valutandone la prevalenza. Da qui la necessità, espressamente richiesta dalle legge, di prendere in considerazione macroaree ed evitare un'eccessiva frammentazione della classificazione. Considerando la macroarea che comprende la proprietà del richiedente non sembra che questa presenti le caratteristiche di un'area a prevalente utilizzo industriale, ove il legislatore ritiene accettabili livelli di rumore tra i più elevati, ma caratterizzata piuttosto da una presenza "mista" quanto a domanda di qualità acustica: attività produttive ma anche abitazioni, aree coltivate, cascine, e, fattore non trascurabile, uno scarso traffico stradale.

Il secondo intento è quello di non consentire il degrado del clima acustico, anche nell'ottica futura, garantendo, per quanto possibile, almeno il mantenimento di quello attuale.

D'altra parte, come emerge dalla lettera, il proponente ha provveduto in proprio all'effettuazione di rilievi acustici dai quali emerge il pieno rispetto dei limiti vigenti il che si armonizza con quanto esposto. Pertanto, allo stato attuale, in accordo con l'amministrazione Comunale, non sembra che esistano i presupposti per la modifica della classe III assegnata all'area in esame.

Osservazione dei Sigg. Anceschi e Maradini

Un'ulteriore richiesta è pervenuta al comune di Monticelli (prot. 12409 del 10.09.05) da parte di cittadini residenti presso la frazione di San Nazzaro, nella quale gli scriventi segnalavano l'attribuzione alla propria abitazione, che interseca il limite dell'area prospiciente la Via Granelli, di due diverse classificazioni: la classe II, come alla restante parte del paese e la classe III, per la parte inserita nella suddetta area prospiciente.

Precisazione CESI

Alla luce dei ridottissimi flussi di traffico lungo Via Granelli, questa viene inserita in classe II, come il resto dell'abitato, insieme alla propria area prospiciente.

Osservazione Sig. Bonelli

L'osservazione Sig. G. Bonelli è relativa alla classificazione della "Discoteca Baia Latina", di proprietà del medesimo. La discoteca "Baia Latina", situata nella parte Sud del centro abitato di Monticelli, è stata allocata in classe II "Aree prevalentemente residenziali" nel piano di classificazione adottato.

Punti 1 e 2 dell'osservazione

Il sig. Bonelli cita la comunicazione del comune di Monticelli dell'aprile '94, acquisita nell'ambito della valutazione di impatto del locale: secondo tale comunicazione, all'area in oggetto, vengono attribuiti limiti diurni e notturno pari a 70 e 60 dB(A), secondo il DPCM 01/03/91, art. 6. Egli riporta anche i risultati del monitoraggio eseguito, secondo cui i livelli di rumore rilevati al limite di confine esterno delle abitazioni confinanti in via Zanelli ed in Via Dante non superano i 50 dB(A) con un livello a centro pista di 100.8 dB(A), in termini di L_{Aeq} .

Risposta CESI

I limiti indicati, pari a 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni, rappresentano i limiti transitori, validi per tutto il territorio nazionale, da applicare in carenza della zonizzazione, situazione in essere al momento della presentazione della citata valutazione di impatto. Tuttavia, qualora la zonizzazione acustica venga approvata i suddetti limiti transitori decadono, a favore della suddivisione nelle n° 6 classi, indicate dal DPCM 14.11.97. Si fa anche notare come l'approvazione del piano di classificazione sia un obbligo a cui i comuni devono adempiere, come più volte ribadito dalla legislazione a livello nazionale e regionale.

Inoltre si precisa che i limiti stabiliti per la classe II, pari a 55 dB(A) diurni e a 45 dB(A) notturni, sono relativi ai tempi di riferimento, che si estendono rispettivamente dalle ore 06 alle 22 e dalle ore 22 alle 06. Pertanto, ai fini di un confronto con i limiti di zona è indispensabile che i rilievi possano essere rappresentativi di tali intervalli temporali; il DMA 16.03.98 suggerisce, a tal fine le metodiche di misura ad "integrazione continua" o "a campionamento". In altre parole, ai fini della verifica del limite di zona occorre che siano presi in considerazione sia i periodi di attività della discoteca, sia il restante periodo di inattività, fino al completamento del relativo tempo di riferimento. Occorre anche segnalare come l'Amministrazione Comunale abbia previsto, a Sud della discoteca "Baia Latina", una zona residenziale con immobili contornati da verde pubblico, per cui le abitazioni più prossime si collocheranno ad alcune decine di metri di distanza dalla sorgente.

Punti 3÷6

Il Sig. Bonelli, adducendo ad esempio la classificazione in classe IV dell'area prospiciente la provinciale 10, in quanto fonte sonora esistente, richiede parimenti l'assegnazione del proprio locale in classe IV, poiché anch'esso esistente, benché inutilizzato.

Risposta CESI

I criteri tecnici per la redazione del piano di classificazione acustica sono stabiliti a livello regionale dalla delibera 9 ottobre 2001 n.2053; in essa vengono dettagliati i criteri per la definizione, ai margini delle infrastrutture di trasporto, delle cosiddette aree prospicienti, inserite in classe IV per le strade di

maggior importanza, di ampiezza pari a 50 m dal bordo strada. È opportuno, a tale proposito, evidenziare quanto segue:

- la classe IV, richiesta dal Sig. Bonelli per l'area in oggetto è definita (DPCM 14.11.97) come “*aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali ed uffici con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie*”. Appare evidente come il tessuto urbano in oggetto non possieda le caratteristiche tipiche della classe IV, come da definizione riportata.
- la classe II è definita come “*aree prevalentemente residenziali*”, ad essa afferiscono, secondo le definizioni del DPCM “*le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali*”. Il concetto di prevalenza del tessuto residenziale lascia quindi un margine, seppur limitato, alla presenza di altre realtà, tra le quali si può annoverare anche il locale “Baia Latina”.
- Le aree circostanti la zona in oggetto sono classificate tutte in classe II (stato di fatto o di progetto); l'inserimento di una piccola porzione di territorio allocata in classe superiore è in disaccordo con quanto da più parti indicato, cioè di evitare, ad eccezione delle classi I, l'assegnazione di piccole areole all'interno di altre, al fine di limitare la frammentazione e privilegiare una omogeneità di classificazione.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene che la richiesta del Sig. Bonelli, di allocare in classe IV l'area in cui è situata la discoteca “Baia Latina” non appaia congruente con i criteri tecnici e metodologici definiti a livello regionale e nazionale per la predisposizione del provvedimento di zonizzazione acustica.

2.3 Osservazioni pervenute da amministrazioni comunali limitrofe

L'amministrazione comunale di Spinadesco ha formulato n° 4 osservazioni (prot. N. 1345), a cui fu fornita risposta con lettera (prot. CESI A5007466), in data 23/02/2005.

Le osservazioni suddette erano relative ad alcune problematiche legate alle classificazioni adottate per le zone di confine e per i cosiddetti “salti di classe” presenti nel provvedimento di Monticelli.

Precisazioni CESI

La risposta CESI alle osservazioni dell'amministrazione comunale di Spinadesco evidenziava sinteticamente i seguenti elementi:

- nella elaborazione del piano sono stati applicati criteri di zonizzazione condivisi dai preposti organismi di controllo;
- i casi di azionamento con salti di classe sono stati circostanziati e motivati e corrispondono ai casi previsti dalla normativa vigente nazionale e della Regione Emilia-Romagna. Nella relazione illustrativa del Piano di classificazione acustica di Monticelli (doc. A2/022447) sono riportate, al par. 3.2.4, le due eccezioni previste dalle linee guida dell'APAT che, al verificarsi indifferentemente di una o dell'altra, rendono accettabile l'accostamento di classi distanti ed evitano la necessità di adozione del piano di risanamento:
 - a) la differenza tra livelli di rumore misurati nelle zone di contatto è inferiore a 5 dBA, come nei casi in esame, trattandosi di zone silenti
 - b) si è in presenza di discontinuità morfologiche tali da ostacolare la propagazione del suono e costituire divisione fisica tra le aree.

3 CONCLUSIONI

Su indicazione dell'amministrazione comunale, a valle delle osservazioni e pareri ricevuti e di ulteriori elaborazioni effettuate di concerto con l'Ufficio Tecnico, il Piano di classificazione acustica revisionato, oggetto di approvazione, presenta, rispetto al piano adottato, le modifiche elencate nel seguito.

- Accoglimento delle osservazioni n. 2, 3, 4, 5 di A.R.P.A.:
 - riclassificazione di alcune zone previste come "esclusivamente industriali" in zone "prevalentemente industriali";
 - diversa conformazione delle aree prospicienti le infrastrutture viarie all'interno dei perimetri urbanizzati.
 - creazione di un'area in classe I nella golena, corrispondente al territorio destinato al parco naturalistico del fiume Po;
 - riduzione ad una sola delle aree destinate ad attività temporanee che comportano un impatto acustico di rilievo.
- Revisione della classificazione delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto, con inserimento in classe IV per le strade di maggiore importanza ed inserimento dell'intera area prospiciente la Via Granelli, in località San Nazzaro in classe II, come il resto dell'abitato.
- Revisione generale del piano sulla base delle varianti agli strumenti di pianificazione:
 - aggiornamento delle aree afferenti allo "stato di fatto" (campitura piena) ed allo "stato di progetto";
 - aggiornamento della localizzazione delle aree estrattive.
- Eliminazione delle fasce di decadimento attorno a chiese e cimiteri.
- Revisione della classificazione delle zone adibite al settore logistica ed inserimento di un tratto ferroviario di servizio.